



REGIONE CALABRIA

SETTORE 1 - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Repertorio N°. 3948 DEL 08/08/2025

Natura: CONVENZIONE

Oggetto: APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA REGIONE CALABRIA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI, PROTEOLITICI E DETERGENTI DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GARA N. 4895812 . ORTHO MED SRL.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

REGIONE



CALABRIA

Autorità Regionale



SUA Calabria

Stazione Unica Appaltante

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA REGIONE CALABRIA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI, PROTEOLITICI E DETERGENTI DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

GARA N. 4895812

CONVENZIONE

LOTTO 60 CIG B4BE7D26DE

TRA

LA STAZIONE UNICA APPALTANTE della Regione Calabria codice fiscale 02205340793, di seguito denominata, nel presente atto, semplicemente "S.U.A." in persona dell'Avv. Roberta Porcelli, nata a Catanzaro (CZ) il 18/01/1964, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

E

L'OPERATORE ECONOMICO ORTHO MED S.R.L., con sede legale in Reggio Calabria (RC) - Via Sant'Anna Il Tronco Diramazione I 34 - partita IVA/ C.F 02889060808 in persona di Cruciti Massimiliano, nato a Reggio Calabria (RC) il 29/01/1981, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferiti con atto di nomina del 06/03/2018, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Fornitore".

PREMESSO CHE

- Con DDG n. 13464 del 26/09/2024, il Dipartimento Salute e Welfare ha approvato gli atti di gara per la fornitura di quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati alle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Calabria;
- con D.C.A. n. 324 del 23/10/2024 del Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario si è



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

preso atto del capitolato tecnico di gara e del quadro economico della procedura in oggetto;

- con Decreto Dirigenziale n. 18091 del 11/12/2024, la SUA ha indetto l'“*Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati alle Aziende del sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione*”, nell'ambito dello SDA CONSIP, suddiviso in n. 74 lotti per un importo a base d'asta pari a € 41.639.767,03 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per un valore massimo complessivo stimato dell'appalto comprensivo di opzioni, pari a € 49.967.720,44 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso;
- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 con l'affidamento della fornitura mediante Convenzione all'operatore economico primo in graduatoria;
- Con Decreto del Direttore Generale della S.U.A. n. 9650 del 02/07/2025 il lotto 60 sono stati aggiudicati al Fornitore che per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore ha prodotto la garanzia definitiva e presentato altresì la documentazione richiesta dagli atti di gara e dal Dlgs 36/2023, ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il Fornitore ha dichiarato di accettare il Patto di Integrità approvato con DGR 698 del 03/12/2024;
- il Fornitore ha dichiarato di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023 e con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 C.C., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione atesta, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - S.U.A., per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla Convenzione stessa, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la S.U.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.
- resta espressamente inteso che la S.U.A. e la Regione Calabria non potranno, in nessun caso, essere ritenute responsabili per atti o attività delle Aziende Contraenti; parimenti, ogni Azienda Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna;

La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – VALORI DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli “Atti di gara”, tutti i documenti richiamati e i relativi allegati, l’offerta del Fornitore, relativi ai lotti aggiudicati, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - **Atti di gara:** il Capitolato d’Oneri, il Capitolato tecnico e i loro relativi allegati concernenti l’*“Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria la per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati alle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario della Regione Calabria nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”*;
 - **Aziende Sanitarie e/o Aziende e/o Contraenti:** le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Calabria che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura nell’ambito dei cui territori di competenza e presso le quali il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti;
 - **Fornitore:** l’operatore economico, in forma singola o associata, con cui è sottoscritta la presente convenzione;
 - **Convenzione:** il presente Atto/Contratto stipulato tra il Fornitore di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie/Amministrazioni contraenti attraverso gli Ordinativi di



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - S.U.A, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteoliftici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara;

- **Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo:** il contratto con il quale le Aziende Sanitarie e Ospedaliere impegnano il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta, redatto secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara. A tali Ordinativi di fornitura verrà data esecuzione anche tramite singole richieste di Consegna, nelle quali le Aziende Sanitarie specificheranno, di volta in volta, il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
- **Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per la fornitura di cui alla presente Convenzione;
- **Importo massimo spendibile:** si intende il valore pari all'importo aggiudicato per ciascun lotto;

ART. 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei beni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e dai suoi allegati, dalle Offerte economiche degli Aggiudicatari, dal Capitolato d'Oneri e dai relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo della presente Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
2. dal Codice Civile (di seguito C.C.) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. Le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso della Convenzione/Ordinativo di fornitura.

ART. 4 – OGGETTO DELLA FORNITURA ED IMPORTI

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento della fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteoliftici e detergenti per il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - S.U.A., per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

2. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima e individua le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Aziende sanitarie ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno le quantità (ove previste) e l'importo dei beni. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Contraenti, né tantomeno la S.U.A, all'approvvigionamento di un quantitativo minimo dei beni, bensì dà unicamente origine ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo Massimo Spendibile stabilito gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni che utilizzano la presente convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia
3. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie a garantire la fornitura definita dal presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti gli eventuali servizi accessori e connessi secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nell'Offerta economica, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile come definito all'art. 2 pari a € 239.035,20, escluse le eventuali opzioni.
4. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere sono descritti nel Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno previsto per la durata della fornitura.
5. Il quantitativo massimo di prodotto indicato in gara per singolo lotto è puramente indicativo e non vincolante, ed esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Contraenti. Pertanto, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, la presente Convenzione, escluse le eventuali opzioni, ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, ovvero dalla data di autorizzazione di esecuzione in via d'urgenza.
2. Per durata della convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni/Aziende Sanitarie potranno emettere ordinativi di fornitura per l'approvvigionamento dei prodotti e/o dei servizi oggetto della presente convenzione. I singoli ordinativi di fornitura, attuativi della convenzione, stipulati dalle Aziende contraenti hanno scadenza pari a quella della convenzione e della sua eventuale proroga indipendentemente dalla data di emissione degli stessi.
3. La S.U.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolifici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

4. Ai sensi dell'art. 120, c. 9, del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, la SUA Calabria si riserva la facoltà di imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.
5. In casi eccezionali, l'Ordinativo di Fornitura può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate dall'art. 120 c. 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.
6. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui i servizi vengano successivamente affidati ad altro operatore economico.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La presente convenzione è utilizzata dalle Aziende Contraenti, mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione.
2. Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
 - la tipologia e la quantità dei prodotti;
 - l'Importo della Fornitura;
 - il C.I.G.;
 - i riferimenti per la fatturazione;
 - luoghi di consegna;
 - indicazione del RUP e del DEC;
3. L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il Me.PA e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (c.d. «**Punto Ordinate»**).
4. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 7 – VERIFICHE E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

1. È di competenza delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Calabria il controllo in merito all'esecuzione dei contratti discendenti, i controlli qualitativi e quantitativi e quant'altro riportato nel Capitolato Tecnico, negli atti di gara e nella presente Convenzione.
2. Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Aziende Contraenti ed



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- eventualmente la SUA, anche tramite soggetti terzi da essa incaricati, hanno facoltà di effettuare unilateralmente verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche della prestazione/livelli di servizio rispetto a quanto offerto dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
3. La verifica si intende positivamente superata solo se la prestazione non presenti alcuna difformità rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche tecniche richieste ed offerte. Al completamento delle attività di verifica, verrà redatta apposita relazione. La mancata rispondenza tra caratteristiche della prestazione effettuata rispetto a quella descritta nell'offerta del Fornitore dà luogo all'attivazione di reclami e penali a cura delle Aziende Contraenti e della SUA secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, ferme restando le pratiche di reso ove si tratti di forniture consegnate e non ancora utilizzate, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella presente convenzione.
4. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenni la SUA e/o le Aziende Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria e Ospedaliera contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteoliftici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti, o, comunque, della S.U.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - fornire i prodotti oggetto della Convenzione ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella presente convenzione e negli atti di gara;
 - fornire, se richiesti dall'Azienda Contraente, i servizi di cui al Capitolato Tecnico;
 - manlevare e tenere indenni la SUA, nonché le Aziende Contendenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla SUA ed a ciascuna Azienda Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Aziende Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. L'Azienda Contraente può, in ogni momento, chiedere al Fornitore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata del personale, che a suo insindacabile giudizio ritenga non gradito o sprovvisto dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere dovranno essere eseguite:
 - senza interferire nel normale lavoro delle Aziende Contraenti definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale del personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadrimestrale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e Ospedaliere e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla SUA e/o a ciascuna Azienda Contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la SUA e/o ciascuna Azienda Contraente si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando, all'occorrenza, il supporto di terzi all'uopo incaricati.

9. In caso di variazione della denominazione e/o della ragione sociale del Fornitore, il medesimo si obbliga a comunicare tempestivamente a mezzo PEC la variazione alla SUA. È onere del Fornitore corredare la comunicazione di variazione con tutta la documentazione necessaria ai fini delle relative verifiche che saranno svolte dalla SUA.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere e/o alla S.U.A., per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

11. Resta espressamente inteso che la S.U.A. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

12. Inoltre, ogni Azienda sanitaria e ospedaliera contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteoliftici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo emesso dalle singole Aziende sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare la fornitura con le modalità descritte negli atti di gara e nel capitolato tecnico cui si rinvia espressamente.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende sanitarie e ospedaliere, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti.

ART. 11 – PRESTAZIONE E SERVIZI CONNESSI

1. Per i servizi connessi si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, cui si rinvia espressamente.
2. Per le difformità e i resi si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, cui si rinvia espressamente.
3. In caso di indisponibilità del prodotto si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, cui si rinvia espressamente.

ART. 12 – CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Aziende Contraenti in forza degli Ordinativi di fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola Azienda Contraente.
2. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto e si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, protocoilfici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
4. La SUA non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.
5. I pagamenti avverranno previa emissione di regolari fatture in formato elettronico. Le Aziende non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Azienda contraente.
6. Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende Contraenti, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale dell'Azienda Contraente, CAP, CF/P.IVA dell'Azienda Contraente e dovranno essere corredate dagli estremi dell'Ordinativo di Fornitura (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento e all'importo complessivo della fornitura oggetto dell'Ordinativo, il CIG della Convenzione e il CIG dell'Ordinativo di Fornitura, e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. n. 3/2003, il CUP.
7. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dalle Aziende contraenti, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Aziende contraenti.
8. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei Prodotti e la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Aziende Contraenti e/o dalla SUA, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo Risoluzione.
9. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare alla SUA e alle Aziende Contraenti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche. Con la sottoscrizione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola Azienda Contraente.
10. Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteoliftici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
11. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontractante che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove ha sede l'Azienda stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla S.U.A.
 12. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136.
 13. La presente Convenzione verrà risolta in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
 14. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dall'Azienda contraente in seguito alla risoluzione della Convenzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle ulteriori prestazioni eventualmente affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Azienda contraente può trattenere qualunque somma maturata a credito del Fornitore in ragione delle prestazioni realizzate, nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

ART. 13 – PATTO DI INTEGRITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del “Patto di integrità” e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti. Il Fornitore si impegna inoltre a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione.
2. Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. «Legge Anticorruzione»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi.
3. Il Fornitore è consapevole che l'inosservanza del Patto di Integrità e dei principi della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente convenzione che legittima la SUA a risolvere la stessa ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
4. Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

conto della SUA e/o delle Aziende contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

ART. 14 – REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla seconda annualità, i corrispettivi spettanti al Fornitore saranno oggetto di revisione in aumento o in diminuzione conformemente a quanto previsto dagli artt. 60 e 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, su richiesta del Fornitore o su iniziativa della SUA., sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANNAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. In particolare, ai fini della revisione si considererà la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento nel periodo intercorrente dalla data della stipula alla data della richiesta di revisione.
3. La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) di cui al comma 1 risulti - in valore assoluto - superiore al 5% (“Soglia di Riferimento”) e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. L'istanza di revisione deve contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.
5. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
6. La revisione dei prezzi si applica, a decorrere dalla avvenuta comunicazione, ai nuovi Ordinativi ed alle prestazioni degli Ordinativi in corso non ancora eseguite (richieste di consegna emesse successivamente alla comunicazione, servizi prestati successivamente alla comunicazione) e comporrà un aggiornamento dei prezzi offerti.
7. Per quanto riguarda gli Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione, resta a carico delle Aziende Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei prezzi in base alle rilevazioni di cui al comma 1 – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione.
8. Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei contratti di fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Ente, questo avrà diritto di recedere dal contratto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
9. Trattandosi di un contratto relativo a servizi e/o forniture stipulati da un Soggetto aggregatore,



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

10. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 15 - RINEGOZIAZIONE

1. Tutti i corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
2. In deroga a quanto sopra, è ammessa, ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la rinegoziazione del contratto qualora si dimostri che la continuazione dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, per la concomitante presenza di: eventi straordinari e imprevedibili; rischi non volontariamente assunti dalla parte pregiudicata dagli stessi e una alterazione rilevante dell'originario equilibrio del contratto superiore al 10% non riconducibile alla normale alea, alla ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.
3. È esclusa la possibilità di rinegoziare i corrispettivi in caso di mancato accordo fra le parti o qualora ciò comporti: una modifica che introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; un cambiamento nell'equilibrio economico del contratto o della convenzione a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; una notevole estensione dell'ambito di applicazione del contratto.
4. La parte che richiede la rinegoziazione delle clausole contrattuali è tenuta a presentare istanza corredata della documentazione necessaria ad individuare la variazione dei prezzi e ciò al fine di consentire alla SUA di avviare, a mezzo del RUP, l'opportuna istruttoria revisionale e, in caso di revisione operata su istanza del fornitore, di concluderla con comunicazione trasmessa al medesimo entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza con la contestuale pubblicazione dei nuovi prezzi. Unicamente a tale istruttoria, la SUA procederà a verificare il prezzo applicato da altri soggetti aggregatori per l'acquisto del medesimo bene e ciò al fine di adeguare i corrispettivi secondo il prezzo più basso riscontrato nel mercato e applicato in altre gare e/o da soggetti aggregatori. Il prezzo oggetto di rinegoziazione sarà aggiornato, ad ogni effetto sulla convenzione a far data dalla predetta pubblicazione da parte di SUA dei nuovi prezzi, sia in caso di aggiornamento su istanza del fornitore, sia in caso di revisione su iniziativa di SUA.
5. Le rinegoziazioni dei prezzi successive alla prima saranno effettuate sui prezzi già revisionati secondo le previsioni di cui ai precedenti commi.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

6. I singoli Enti aderenti saranno tenuti ad applicare i prezzi rinegoziati agli "Ordinativi di Fornitura" stipulati successivamente all'entrata in vigore dei prezzi rinegoziati stessi.
7. Per gli ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, resta ferma la facoltà per le singole Aziende Contraenti di applicare i prezzi rinegoziati, così come aggiornati dalla SUA, alle prestazioni/consegne che verranno eseguite successivamente alla data di efficacia della rinegoziazione, sempre che detto aumento di costo trovi copertura nelle somme stanziare dall'Ente. In caso contrario, overcrossia in assenza di copertura o nel caso in cui non intenda applicare il prezzo rinegoziato agli ordinativi di fornitura emessi precedentemente, l'Ente potrà esercitare a propria discrezione il recesso, totale o parziale, dall'ordinativo di fornitura, mediante comunicazione trasmessa al fornitore con effetto immediato dall'invio della medesima, oppure ridurre i quantitativi richiesti, nell'invarianza del corrispettivo dovuto.

8. In nessun caso la rinegoziazione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni/consegne già eseguite.

ART. 16 – PENALI

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura attuativo, in ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SUA e/o all'Azienda Contraente, o non causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di Servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

A. Penali relative alle modalità di consegna:

- a) in caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del danno;
- b) nel caso in cui il Fornitore non consegna o ritardi la fornitura, come previsto dalla precedente lettera a), l'Azienda Contraente ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente.

B. Penali relative alla corrispondenza delle consegne:

- a) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, non imputabili all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di mancato completamento di consegne parziali, non imputabile all'Amministrazione contraente o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadrennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- c) In caso di omessa comunicazione di messa fuori produzione dei prodotti si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo.
2. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente convenzione; in tal caso, l'Azienda Contraente e la SUA, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
3. Constatato l'inadempimento, l'Azienda Contraente e la SUA, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno, tramite p.e.c., al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo, potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell'Azienda Contraente e/o della SUA, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
4. Le Aziende Contraenti e/o la SUA potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, o, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Le Aziende Contraenti e/o la SUA potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento), rispettivamente, del valore del proprio Ordinativo di Fornitura e della Convenzione, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nella presente Convenzione e nei relativi Ordinatori di Fornitura, nessuna esclusa, il Fornitore ha prodotto garanzia definitiva a favore della SUA, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante polizza fidejussoria n. PC9GPTPB emessa in data 23/07/2025 rilasciata da Zurich Insurance Europe AG agenzia/filiale di Milano, per un importo pari a € 85.383,37 (Euro Ottantacinquemilatrecentoottantatre/37).



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 C.C., nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SUA e le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia prestata per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia deve essere valida ed efficace a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione e operare per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto.
5. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. A tal fine le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti trasmettono alla SUA le certificazioni attestanti l'avvenuta e regolare esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte delle Aziende Sanitarie o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti e/o la SUA hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio carico ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Contraenti e/o di terzi, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la SUA nonché le Aziende Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa, a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Fornitore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della SUA e/o delle Aziende Contraenti nonché il pubblico e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi; tutto il personale dipendente dal Fornitore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio; i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione.
4. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura pena la risoluzione della presente Convenzione.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende contraenti e per la SUA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 19 - RISERVATTEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SIDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla S.U.A. delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la S.U.A., nonché le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

ART. 20 - RISOLUZIONE

1. La presente convenzione potrà essere sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà, in ogni caso, sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. La Convenzione potrà, inoltre, essere risolta per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, e secondo le modalità individuate dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
3. Salvo quanto previsto per le ipotesi di cui al precedente comma, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione, la SUA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la SUA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
4. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
5. Costituisce ulteriore causa di risoluzione della Convenzione l'annullamento dell'aggiudicazione derivante dall'accertata mancanza, in esito agli ulteriori controlli avviati prima dell'aggiudicazione, del



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadrennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

possesso di requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs n. 36/23.

6. È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - risolvere l'Ordinativo di Fornitura per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le Parti.
7. Salvo non sia disposto diversamente da parte della SUA, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare gli Ordinativi di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
8. In riferimento al precedente comma 6, la risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Azienda Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Aziende Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, anche in riferimento al precedente comma 6 salva l'ipotesi di cui al successivo comma, la SUA ha diritto di escutere l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con p.e.c.. In ogni caso, resta fermo il diritto della SUA al risarcimento dell'ulteriore danno.
10. In tutti i casi di risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con p.e.c.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
11. Nei casi di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Ordinativi, mediante p.e.c., alla SUA.
12. Resta inteso che la Sua e/o ciascuna Azienda Contraente, si riservano di segnalare all'A.N.AC., eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
13. In ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la SUA si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (rubricato «Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato»).



ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadrimestrale di disinfettanti, antisettici, protettolici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

Regione Calabria

14. Restano ferme le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000.

2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente convenzione si intende risolta e la SUA avrà diritto di incamerare la cauzione ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della SUA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Nell'ipotesi di:
 - applicazione di penali da parte dell'Azienda Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Ordinativo di Fornitura;
 - applicazione da parte della SUA per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione;
 - nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente convenzione;le Aziende Contraenti e/o la SUA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, i singoli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con P.E.C., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa anche in caso di pagamento dei propri fornitori oltre i termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

ART 22 - RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteoliftici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- n. 159/2011, la SUA e/o l'Azienda Contraente, a mezzo del R.U.P., potrà recedere dalla Convenzione e/o dall'Ordinativo di Fornitura, in qualunque tempo, in tutto o in parte, previo pagamento in favore del Fornitore delle prestazioni relative alla fornitura eseguita.
2. La SUA potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile, dandone comunicazione ai Fornitori a mezzo P.E.C., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. Le Aziende Contraenti e/o la SUA per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nelle ipotesi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Ordinativo di Fornitura, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati;
 - d) nei casi previsti dal presente atto.
4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Azienda Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo P.E.C..
5. In tutti i casi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
6. Qualora la SUA receda dalla Convenzione, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno, a loro volta, recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con P.E.C..

ART. 23 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteoliftici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti, è vietata la cessione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente comma, la SUA e/o le Aziende sanitarie contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di risolvere di diritto la Convenzione e/o i singoli Ordinativi di Fornitura.
2. Ai fini dell'opponibilità alla SUA e/o alle Aziende sanitarie contraenti, il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla SUA e/o alle Aziende sanitarie contraenti, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14.
3. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla SUA e/o alle Aziende sanitarie contraenti qualora queste non la rifiutano con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La SUA e/o le Aziende sanitarie contraenti non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che il Fornitore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la SUA e/o l'Azienda contraente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla convenzione, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla SUA e/o alle Aziende sanitarie contraenti.
4. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La SUA e/o le Aziende sanitarie contraenti potranno opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza della presente convenzione.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

ART. 25 – PROPRIETÀ DELLA FORNITURA

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, i prodotti in acquisto divengono di proprietà dell'Azienda Contraente a decorrere dalla data di consegna.

ART. 26 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Il



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende contraenti e la S.U.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Contraenti e/o della S.U.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Contraenti e/o della S.U.A. In questa ipotesi la S.U.A. Calabria e le Aziende contraenti si impegnano a informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

- Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentata nei confronti delle Regione Calabria/ Aziende sanitarie e ospedaliere Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e della Convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
- Qualora nel periodo di validità contrattuale si verificasse la scadenza brevettuale, la SUA procederà ad attivare le procedure di gara al fine di porre in essere il confronto concorrenziale al cui esito l'Azienda Contraente potrà procedere alla rideterminazione del corrispettivo contrattuale a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti di immissione in commercio, prendendo a riferimento il prezzo massimo di rimborso stabilito dall'A.I.F.A. Detto corrispettivo rimarrà invariato qualora il prezzo unitario del prodotto offerto sia inferiore al predetto prezzo massimo A.I.F.A.

ART. 27 RESPONSABILE DELLA FORNITURA – ELEZIONE DI DOMICILIO

- Il referente responsabile della fornitura inerente alla presente Convenzione nominato dal Fornitore è: Crucitti Massimiliano
- Per il compito di detto/i referente/i si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico, cui si rinvia espressamente.
- Le parti, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, dichiarano di eleggere domicilio come segue: Regione Calabria – SUA: sua@pec.regione.calabria.it; Fornitore: ORTHO MED S.R.L. - orthomed@pec.it;
- Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura che ne costituiscono oggetto.

ART. 28 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 114, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023, ciascuna Azienda nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente. Al D.E.C. sono attribuiti i compiti



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

previsti dall'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione alla presente Convenzione e/o agli Ordinativi di Fornitura.
2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nella presente Convenzione.
3. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
4. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali del Fornitore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'“Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679” – disponibile sul sito web della Regione Calabria - già visionata e accettata dal Fornitore al momento della partecipazione alla Procedura.
5. La SUA, relativamente alle attività di cui alla presente Convenzione, è Titolare del trattamento.
6. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è devoluta al Tribunale delle Imprese di Catanzaro.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Per Ordinativi di fornitura di importo pari o superiore al milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito anche “CCT”) costituito secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere tra Fornitori e Aziende Contraenti aderenti, nel corso dell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolifici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

tra le parti.

ART. 31 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie e ospedaliere contraenti per legge, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione della fornitura e dei servizi;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione è dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 32 - CLAUSOLA FINALE

- 1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto; le medesime parti, altresì, dichiarano che qualunque modifica alla presente Convenzione, dovrà essere approvata specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, per iscritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

- 3 Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SIDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Il presente atto, composto da n. 28 facciate, è stato letto ed approvato dalle parti che lo sottoscrivono digitalmente.

Regione Calabria*

Avv. Roberta Porcelli

Il Fornitore*

Dott. Gruciti Massimiliano


ORTINO MEDDA
L'AMMINISTRATORE



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto Crucitti Massimiliano, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Fornitore ORTHO MED S.R.L., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 commi 3 e 4 (Durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura), Articolo 7 (Verifiche e controllo quali-quantitativo), Articolo 8 comma 2 (Obblighzioni del fornitore), Articolo 12 commi 8 - 10 - 13 - 14 (Corrispettivi, modalità di pagamento, tracciabilità), Articolo 13 comma 3 (Patto di integrità e incompatibilità), Articolo 15 comma 7 (Rinegoziazione), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 comma 7 (Garanzia definitiva), Articolo 18 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 19 comma 6 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Clausola risolutiva espressa), Articolo 22 (Recesso), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito), Articolo 26 comma 3 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 30 (Definizione delle controversie e Foro competente), Articolo 32 (Clausola finale).

Il Fornitore *

OrthoMED S.R.L.
L'AMMINISTRATORE

Dott. Crucitti Massimiliano